

# **SECONDO FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE**

## **Responsabilità Personale e Obbligo di Sicurezza in Pista**

- Lo stato di diritto in Germania -

### **I. Premessa**

Nella graduatoria dei processi di responsabilità civile nell'ambito della pratica sciistica, le denunce presentate dagli sciatori contro i gestori delle piste a causa di violazioni dell'obbligo di sicurezza in pista occupano un posto assolutamente rilevante. Ecco la mia relazione alla luce di un'intensa esperienza ventiquennale nel trattare procedimenti civili e penali presso tribunali tedeschi ed esteri <1>. Nel corso di tutti questi anni sono giunto sempre più alla convinzione che molte denunce sono state, fin dall'inizio, completamente o in prevalenza, inutili, dal momento che l'accusa, a torto, imputava sempre alla controparte la causa e la colpa del danno subito. In realtà, costoro si sono dimostrati ciechi e non hanno riconosciuto i propri errori umani. A questo fenomeno, sicuramente noto a livello internazionale, si adatta perfettamente un vecchio detto tedesco: se un uomo, mentre cammina, inciampa e cade, questi non si rialza per proseguire, ma rimane a terra e cerca di trovare un colpevole.

L'evolversi di un corpus giuridico univoco in materia di responsabilità civile in tutta Europa nell'ambito degli sport alpini offre la grande possibilità di elaborare in modo chiaro, da un lato, le norme e i limiti della responsabilità personale degli sciatori <2> e, dall'altro, l'obbligo di sicurezza in pista da parte dei gestori delle piste, definendoli in modo vincolante per tutti i paesi interessati. Attraverso la creazione di standard giuridici europei univoci è possibile migliorare la sicurezza nell'ambito della pratica sciistica in modo duraturo e ridurre il numero di controversie giuridiche inutili per giungere a una soluzione più celere.

### **II. Un esempio descrive l'ambito conflittuale**

Uno sciatore scende a grande velocità in posizione a uovo in una determinata area; compie un salto sulla pista senza frenare sebbene non possa vedere cosa si trovi sotto di lui. In quel punto, un mezzo battipista sta risalendo la

montagna e lo sciatore, ancora in volo, si scontra frontalmente con il mezzo, riportando gravissime lesioni. La denuncia che lo sciatore presenta contro il gestore della pista allo scopo di ottenere un risarcimento totale dei danni subiti ottiene un esito positivo solo in minima parte; il tribunale, infatti, respinge le rimanenti accuse a causa del concorso prevalente di colpa personale a carico dello sciatore stesso <3>. A livello giuridico metodico, la colpa individuale rappresenta una lesione dell'obbligo di riduzione dei danni <4>.

### **III. La colpa individuale rappresenta una mancanza di responsabilità personale**

La responsabilità personale dello sciatore, inclusa nell'ambito dell'obbligo della sicurezza in pista ("area sciistica organizzata" <5>), si definisce nell'applicazione delle leggi vigenti in Germania attraverso una serie di criteri di accuratezza concreti, che, innanzitutto, sono riassunti in alcune delle 10 norme comportamentali emanate dalla FIS per sciatori e snowboarder, oltre, comunque, a suggerimenti della DSV per gli sciatori che utilizzano seggiovie e skilift e in merito al comportamento rispetto ai mezzi battipista.

#### **1. Le 10 norme comportamentali della FIS per sciatori e snowboarder**

Le norme comportamentali stabilite dalla FIS <6> sono state ideate, innanzitutto, per tutelare gli altri sciatori. In primo piano durante la fase di creazione si è evidenziato il principio già valido anche per gli sport alpini "neminem laedere": tali norme verbalizzano i modelli comportamentali naturali che deve seguire uno sciatore rispettoso anche della sicurezza altrui. A tale proposito, l'insieme di queste norme costituisce la realizzazione linguistica di un criterio di accuratezza concreto per gli sciatori. Dalla loro entrata in vigore nel 1967, queste norme sono diventate il fondamento nei casi di responsabilità civile in materia sciistica dei tribunali penali e civili per la valutazione delle cause e della colpa. Sebbene tali norme non siano state introdotte da un legislatore, ma siano state definite in autonomia dall'associazione, esse si sono dimostrate ugualmente, nella nostra pratica giuridica, norme di accuratezza giuridicamente definite (alla stregua, ad esempio, delle norme applicate al traffico stradale). In particolare, le norme FIS 2 e 8 si riflettono anche sulla tutela personale e descrivono, quindi, il **corretto comportamento responsabile dell'individuo**.

Nell'ambito conflittuale tra la responsabilità personale e l'obbligo di sicurezza in pista si pongono regolarmente le questioni riguardanti le limitazioni conformemente all'ambito di validità delle norme FIS <7>.

#### **1.1 Ambito di validità individuale delle norme FIS**

A questo proposito non esistono ulteriori caratteristiche di attribuzione se non la **partecipazione** alla pratica degli sport alpini. In tale ambito, a ogni praticante viene richiesto il rispetto delle norme stabilite dalla FIS, indipendentemente dal fatto che sia adulto o giovane, esperto o inesperto, solo o in gruppo (ad esempio durante un corso di sci). In particolar modo, non viene riconosciuto alcun privilegio per sciatori che dimostrino particolari abilità o per quelli particolarmente scarsi.

Certamente, ogni sciatore o snowboarder vanta anche il diritto di poter scegliere **liberamente la pista** lungo cui scendere a valle. Nel caso in cui uno sciatore o uno snowboarder inesperto, a causa di una smisurata sopravvalutazione delle proprie capacità, non rispetti la norma FIS numero 8 decidendo di percorrere una pista nera, questi non riuscirà quindi più a rispettare la norma FIS numero 2; e se, durante una discesa, perdesse il controllo andandosi a scontrare contro il pilone ben visibile di un impianto, questi non potrà ritenere il gestore della pista responsabile per una sua colpa personale.

## **Genitori e Altri Tutori**

L'obbligo di assistenza da parte di genitori e tutori comprende anche l'insegnamento a un bambino del rispetto delle norme FIS oppure l'affidamento della custodia ad altri (ad esempio, ad un maestro di sci). Generalmente, anche in questo caso, vale il principio secondo il quale l'adulto si assume la piena responsabilità del comportamento del bambino almeno fino a quando questo, per età o a causa della scarsa capacità di comprensione, non sia in grado di agire in modo responsabile <8>. Nei confronti del gestore delle piste, tuttavia, tali differenze non hanno molta importanza: anche nel caso in cui un bambino riporti delle lesioni, lo stesso gestore è responsabile solo se questi è **colpevole** di inadempimento del proprio obbligo di sicurezza in pista e tale situazione deve essere definita in maniera obiettiva. Le condizioni fisiche o mentali aprioristiche del bambino non possono avere un ruolo rilevante in questa situazione. Il comportamento del bambino che scia viene quindi equiparato a quello di un adulto per quanto riguarda il rispetto delle norme FIS.

### **1.2 Validità effettiva delle norme FIS**

La nuova versione delle 10 norme FIS, pubblicata nel 2002, impone che, oltre agli sciatori, anche gli snowboarder debbano ufficialmente attenersi alle stesse norme; tuttavia, tale ambito di validità non è ancora stato esplicitamente descritto. La definizione astratta è la seguente:

le norme FIS valgono per tutti i tipi di equipaggiamenti sportivi che, per le rispettive proprietà di scorrimento e nel contesto del rispettivo impiego lungo pendii per scivolamento secondo forza di gravità, consentono una discesa paragonabile a quella di uno sciatore.

### **Attrezzi per lo scorrimento sulla neve**

A tale proposito si pone la domanda che segue: quali sono gli attrezzi necessari per poter utilizzare una pista da sci in conformità a quanto definito nell'interpretazione del diritto tedesco? La risposta contempla una duplice implicazione di significato.

La prima implicazione di significato descrive il requisito fondamentale per la partecipazione alla gestione delle piste, vale a dire che è necessario che tutti gli utenti delle piste siano oggettivamente in grado di conformarsi a quanto previsto nelle **norme FIS**. Solo in questo modo è possibile evitare il verificarsi di incidenti dovuti a collisione e quelli causati dallo stesso utente della pista in assenza, peraltro del coinvolgimento di terzi.

Da ciò deriva, inevitabilmente, la seconda implicazione di significato: è possibile ottenere il rispetto delle norme FIS solo se è assolutamente possibile tenere un comportamento conforme alle norme a livello tecnico-sciistico. Le cosiddette norme che regolano il movimento (norme FIS 2 – 5) presuppongono che l'equipaggiamento utilizzato per praticare uno sport sulla neve possa essere controllato e frenato in maniera affidabile. Tale garanzia è riscontrabile esclusivamente quando sussiste un'adeguata condizione meccanica (spigoli), quindi in presenza di sci, tavole da snowboard, snowbike e qualunque attrezzo per la pratica di sport a scorrimento sulla neve controllabile in modo analogo. Da ciò ne consegue che diversi attrezzi per lo scorrimento sulla neve, quali ad esempio gli Snowtube (pneumatici di gomma utilizzati come slitte) oppure slittini, rimangono esclusi in quanto considerati "inadatti per le piste da sci". Di conseguenza lo sportivo che, così attrezzato, si reca sulla pista per la discesa commette di per sé una sostanziale violazione della sua responsabilità personale.

### **1.3 Validità a livello di occupazione degli spazi delle norme FIS**

Il più importante principio di sicurezza riguarda la validità di applicazione degli elementi principali definiti dalle norme FIS utili alla riduzione di incidenti in tutte le aree sciistiche organizzate, in cui gli sciatori procedono al passo e dove possono aspettarsi l'improvviso sopraggiungere di un altro sciatore. Diversamente da quanto previsto per il raggio d'azione dell'obbligo di sicurezza in pista, quindi, l'ambito di validità a livello di occupazione degli spazi non è limitato a un'area sciistica organizzata. È di conseguenza

assolutamente necessario tenere ben presente che spesso sono molti gli sciatori e gli snowboarder presenti anche nell'area di neve alta o di freeriding, proprio come accade sulla pista. Chi accede a tali aree deve sapere bene che si sta muovendo in uno spazio dove non vige alcun diritto.

## 2. **Suggerimenti emanati dalla DSV**

La Deutsche Skiverband (Federazione Tedesca Sci) ha pubblicato i propri suggerimenti validi non solo per i propri membri, ma anche per tutti gli sciatori che hanno accesso alle piste in Germania <9>. I suggerimenti emanati dalla DSV riguardano:

- ? gli sciatori che utilizzano seggiovie
- ? gli sciatori che utilizzano skilift
- ? il comportamento nei confronti dei mezzi battipista.

Diversamente da quanto definito nelle norme FIS, i suggerimenti della DSV hanno come scopo **principale la tutela personale** degli sciatori, integrando le stesse norme FIS nel senso che descrivono i modelli comportamentali da tenersi in caso di situazioni standard che si ripetono continuamente. Di conseguenza, si tratta di suggerimenti per la sicurezza definiti e formulati da esperti della DSV dal punto di vista sportivo, psicologico e giuridico. In questo modo, anche i suggerimenti DSV risultano essere dei criteri di accuratezza concreti, riferiti a determinate situazioni, per un corretto comportamento a livello di responsabilità personale. Ovviamente, la loro applicazione, prevalentemente limitata al territorio nazionale tedesco, non conferisce loro la grande risonanza di cui godono le norme FIS a livello internazionale. Tuttavia, da tempo, la pratica giuridica tedesca applica tali suggerimenti, unitamente alle norme FIS, nell'ambito di processi per la responsabilità civile contro i gestori delle piste e vengono utilizzati come linee guida per la limitazione della responsabilità personale e dell'obbligo di sicurezza in pista.

## IV. **L'obbligo di sicurezza in pista: raggio d'azione e limitazioni**

### 1. **Valenza giuridica**

L'obbligo di sicurezza in pista da parte dell'imprenditore (soprattutto del gestore delle piste e degli impianti di risalita) deriva dal fatto che questi non deve offrire solo il servizio di trasporto a monte dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, ma anche le strutture adatte per praticare lo sport sulla neve. <10>. Stipulando il contratto relativo al trasporto verso la stazione a monte, lo sciatore acquisisce il diritto giuridico e civile (accessorio) di poter

scendere verso la stazione a valle lungo le piste messe a disposizione in condizioni di sicurezza e senza mettere a repentaglio la propria incolumità fisica e la propria vita. Per gli interessati risulta, tuttavia, ancora più importante dell'obbligo previsto in tale contratto il fatto che colui che è obbligato a mantenere gli obblighi di sicurezza in pista, in caso di violazione colposa, può essere ritenuto responsabile a livello penale <11> e, naturalmente, obbligato a risponderne nella relativa sede <12>.

## 2. Quando e dove inizia l'obbligo di sicurezza in pista?

Detto semplicemente: la responsabilità personale inizia là dove finisce l'obbligo di sicurezza in pista. A tale proposito è necessario dire che lo sciatore, naturalmente, è tenuto a controllare, grazie ai modelli comportamentali sopra descritti, qualsiasi situazione si possa considerare **tipica** per coloro che partecipano all'attività in pista. Lo sciatore pratica sempre questo meraviglioso sport immerso nella natura per provare l'ebbrezza legata al superamento della sfida ad esso correlata.

Il gestore delle piste può, da parte sua, aspettarsi che lo sciatore

- ? utilizzi gli impianti di risalita in maniera consona alla situazione
- ? accetti e percorra le piste così come gli vengono presentate
- ? che il suo comportamento sulla pista sia tale da essere in grado di percepire per tempo i pericoli riconoscibili e prevedibili e, quindi, di reagire di conseguenza.

Tutto ciò, comunque, premette che si tratta di esigenze tipicamente immanenti (**conformi alle piste**) delle situazioni che si verificano di volta in volta durante la pratica dello sci o in pista (considerate in maniera obiettiva). Ciò, naturalmente, non esclude il fatto che una situazione effettivamente tipica possa risultare comunque pericolosa per il singolo sciatore (considerata alla luce di un punto di vista soggettivo). Anche in questo caso, viene richiesta solo la sua attenzione, sia per il fatto che deve evitare di imbattersi in situazioni pericolose per la sua incolumità (ad esempio, osservando la segnaletica colorata che indica il grado di difficoltà della pista – Norma FIS 8), sia perché deve percorrere la pista in maniera adeguata e con attenzione (norma FIS 2). Inoltre, non si dovrebbe dimenticare che molti sciatori sono consapevoli dei limiti delle proprie capacità e vogliono superarli: alcuni per migliorarsi, altri per provare l'ebbrezza più grande. Fintanto che non viene messa in pericolo l'incolumità di altri sciatori, tutto è lecito. Tuttavia, questi sciatori devono da soli fare i conti con il rischio che hanno scelto di affrontare oppure subirne le conseguenze.

### 3. Obbligo di sicurezza in pista solo per pericoli atipici

Il giustificato interesse per la tutela degli sciatori, e, di conseguenza, l'obbligo di sicurezza in pista da parte dei gestori delle piste stesse, inizia solo quando le fonti di pericolo non sono più inerenti alle piste, ma risultano **atipiche**. In questo caso si tratta di pericoli che uno sciatore, nonostante mantenga un comportamento responsabile, non è in grado di evitare dal momento che il pericolo non è né riconoscibile né prevedibile e quindi si rivela, per lui, una **trappola** <13>. Lo sciatore non può aspettarsi di essere tutelato da norme contro questo tipo di pericolo, egli può solo avere fiducia (espressione utilizzata in questo caso: **fiducia sulle piste**).

Il responsabile delle piste si assume, a tale proposito, due obblighi:

Innanzitutto, spetta allo sciatore **riconoscere tempestivamente** un pericolo atipico. A tale proposito, lo sciatore è tenuto a definire i presupposti necessari dal punto di vista organizzativo e personale tra i quali si annoverano la scelta e l'assunzione di personale idoneo, il relativo addestramento e la supervisione.

Un pericolo riconosciuto deve essere immediatamente **eliminato** <14>. Senz'ombra di dubbio, ciò significa che la fonte di pericolo non deve essere eliminata nel vero senso della parola: spesso è sufficiente solo che venga resa nota in modo che lo sciatore possa accorgersene per tempo e, quindi, evitarla (norma FIS 2). Il responsabile della sicurezza in pista, quindi, deve solo sostenere regolarmente le spese richieste e ragionevoli in termini economici. Decisivo è comunque il fatto che nel risultato si tenga in considerazione il giustificato interesse per la tutela degli sciatori. In questo caso, può quindi accadere che la loro responsabilità personale venga "attivata".

### 4. Ambito di validità dell'obbligo di sicurezza in pista

Diversamente da quanto stabilito nelle norme FIS, in questo caso si pone la questione della validità **a livello di occupazione degli spazi**. E, ancora, diversamente dalla validità quasi priva di limiti delle norme FIS a livello di spazio di occupazione delle aree, l'obbligo di sicurezza in pista è limitato ai già citati **spazi sciistici organizzati** <s.5>. A tale proposito, risulta ancora più chiaro che, certamente, devono essere rispettate tutte le misure di sicurezza richieste; tuttavia, in aggiunta alla sopra citata libertà di organizzazione a livello di struttura, anche in seguito alla limitazione a livello spaziale, si richiedono solo quelle misure che sono ragionevolmente sostenibili a livello economico.

Sebbene la maggior parte dei sinistri si verifichi entro i confini delle piste, l'obbligo di sicurezza in pista, e con questo l'aspettativa di fiducia dello sciatore, si estende a una **certa area a margine pari a circa 2 metri**. In ogni caso, lo sciatore è tenuto a rimanere nel limite di tale area aggiuntiva in ogni circostanza. Se ciò non gli riesce, in caso di sinistro non si pone, innanzitutto, la questione di una inadempienza del gestore della pista, ma di una infrazione dello sciatore o dello snowboarder rispetto alla propria responsabilità personale. In caso di verifica delle cause dell'incidente non ci si deve comunque soffermare solo sul punto in cui l'incidente è avvenuto, o meglio, non si devono tenere in considerazione esclusivamente i confini corrispondenti della pista. Al contrario, è necessario tornare indietro sia col pensiero sia a livello di spazio e chiedersi se lo sciatore ha percorso la discesa in ottemperanza a quanto stabilito dalla norma FIS 2. A questo punto, è spesso possibile stabilire, già in fase di avvicinamento, che soltanto lo sciatore, per la mancanza di una guida adeguata, ha provocato gli eventi che hanno portato al fatale incidente <15>.

#### 4.1 I Funpark

Queste aree particolari attrezzate con ostacoli artificiali e halfpipe sono spesso integrate nella normale pista: sciatori e snowboarder praticano e provano qui indisturbati particolari movimenti nella certezza, soprattutto, di non farsi del male. L'utilizzo dei funpark è conseguentemente caratterizzato da due fenomeni: anzitutto, è possibile scendere e saltare in modo azzardato e, secondo, spesso, l'allenamento procede a ritmo altalenante a causa della maggiore o minore perdita di controllo che si verifica dopo una caduta o un atterraggio fallito.

Il rispetto della legge parte dalla premessa che le norme FIS valgono anche per l'utente dei funpark: più acrobatici sono i salti e più difficile è l'atterraggio sulla pista, maggiore importanza ricopre la certezza che nessun altro sciatore stia sostando in un'area di arrivo non visibile. Conformemente ai principi stabiliti nella norma FIS 2 (integrata dalla norma FIS 6) la realizzazione di tali condizioni è compito esclusivo che spetta all'utente, non al gestore della pista.

Inoltre, la regola 5 riveste, in questo ambito, una particolare importanza: anche se il funpark è integrato nell'area della pista, si tratta comunque sempre di un'area speciale in quanto esistono marcate differenze tra il comportamento **tipico dello sci** all'interno del percorso e quello all'esterno. A questo punto rientra in gioco l'obbligo di garanzia della sicurezza, dovendo provvedere al fatto che entrano nel funpark solo coloro che lo desiderano: a tutti gli altri deve essere impedito l'accesso all'area sia che questo avvenga per volontà oppure casualmente. Da ciò ne consegue che l'entrata del percorso e i suoi lati devono essere segnalati per tempo, e che,



eventualmente, siano posizionate anche barriere meccaniche per impedire l'accesso alle aree confinanti o alla stessa pista di discesa.

#### **4.2 Gli Escursionisti sulle Piste – Preparazione con i verricelli**

Anche in Germania assistiamo alla tendenza, da qualche anno, a risalire le piste come escursionisti: questa pratica non è vietata nel nostro paese, tuttavia è concessa solo se avviene nel rispetto di una serie di condizioni generali consigliate <16>.

A livello giuridico, è importante ricordare i seguenti particolari:

Fintanto che le **piste sono aperte** domina l'attività sciistica: i normali utenti delle piste (gli sciatori) devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, potrebbe comparire loro davanti uno scalatore a piedi sul pendio. Costoro devono essere esortati a rispettare la norma FIS 7 e a procedere in fila a bordo pista. Se si verifica una necessità che impone di attraversare trasversalmente la pista a causa della condizione del terreno, gli escursionisti devono agire in considerazione della norma FIS 6 ed evitare luoghi stretti o caratterizzati da scarsa visibilità. Inoltre, in questo caso, devono procedere ad una distanza tale l'uno dall'altro che lo sciatore che sta scendendo sia in grado di passare tra due persone e quindi di evitarle senza pericolo. In questo caso, pretendere delle misure organizzative e assolutamente sicure da parte dei garanti della sicurezza in pista sarebbe inutile. Non si può, tuttavia, negare che questi utenti delle piste (peraltro numerosi!) sono, per così dire, delle specie di intrusi in queste aree per il cui utilizzo gli sciatori hanno pagato. Le norme FIS 6 e 7 sopra citate rappresentano, di conseguenza, dal punto di vista dell'interesse per la tutela personale di coloro che procedono risalendo la montagna, una forma particolare dei criteri concreti di accuratezza nel proprio interesse personale.

- ? Appena la **pista viene chiusa** l'obbligo di garanzia della sicurezza sulle piste stesse termina e hanno inizio, normalmente, i lavori di manutenzione. Dunque, questo è anche il momento, in occasione, magari, di una serata di festa, in cui numerosi escursionisti risalgono le piste che prima o poi dovranno ridiscendere: per costoro sussiste un pericolo di vita, non tanto per la presenza di mezzi battipista che, avendo accesi fari e le luci di emergenza, sono dunque in grado di individuare gli escursionisti a piedi sulle piste nell'oscurità e, di conseguenza, evitarli. Sono invece particolarmente pericolose le funi di acciaio, spesso lunghe oltre 1000 metri, utilizzate durante la **manutenzione dell'argano**: esse sono appoggiate nella neve e non sono pertanto visibili, senza contare che, inoltre, in caso di particolari manovre da parte dei mezzi battipista, possono balzare in alto o a lato come fruste.

In Germania, generalmente, agli escursionisti non è vietato percorrere le piste nemmeno in queste condizioni: sostanzialmente ogni singolo escursionista è ritenuto responsabile per tutte quelle misure che è necessario adottare al fine che nessuno si faccia male. Tuttavia, è in corso una martellante campagna d'informazione (ad esempio, i consigli emanati dalla DSV in merito al comportamento nei confronti dei mezzi battipista <s.10>) con continui appelli al giudizio degli sportivi.

Inoltre, allo scopo di tutelarsi fin dall'inizio contro eventuali ricorsi per richieste di risarcimento danni, i gestori delle piste hanno posizionato segnali di avvertimento in punti chiave (parcheggi, inizio della salita o della discesa, accessi laterali) per stimolare nuovamente la responsabilità personale dell'escursionista sulle piste.

## Note

- <1> L'autore ha redatto anche il commento sul diritto applicato agli sport sulla neve intitolato "PISTE UND RECHT" (PISTA E DIRITTO), nonché di numerose altre pubblicazioni che trattano gli argomenti riguardanti il diritto nell'ambito della responsabilità sulla neve. E' membro del Comitato Giuridico e Presidente della Commissione Giuridica costituita all'interno della Deutsche Skiverband (DSV – la Federazione Tedesca Sci); nell'ambito della FIS ha ricoperto la carica di giudice tedesco presso il tribunale FIS fino al 2006, mentre attualmente è membro del Comitato Giuridico e di Sicurezza.
- <2> Il termine "sciatori" viene utilizzato per indicare gli sciatori e gli snowboarder equiparati all'interno del testo conformemente alle esigenze dei criteri di accuratezza.
- <3> Esempi riportati nello studio di Dambeck/Pichler SpuRt 1996, 6ff, Dambeck SpuRt 1999, 138 ff, nonché in PISTE UND RECHT (PISTA E DIRITTO), Rdn 275.
- <4> § 254 BGB
- <5> Norma tedesca DIN 32912:  
Le **piste da sci** sono generalmente percorsi, accessibili per la discesa adatta a e prevista per gli sci, contrassegnati, controllati, assicurati contro pericoli atipici, in particolare valanghe, e preparati in base alle possibilità.  
**Gli itinerari sciistici** sono generalmente percorsi, accessibili per la discesa adatta a e prevista per gli sci, che sono garantiti solo contro i pericoli di valanga, ma non devono essere preparati e nemmeno controllati. Quale contrassegno, si suggerisce l'utilizzo dei cartelli "Itinerari sciistici".  
La cosiddetta "area sciistica organizzata" comprende: le piste da sci + ca. 2 metri di area a margine della pista stessa.
- <6> Le 10 norme comportamentali della FIS per gli sciatori sono entrate in vigore nel 1967 in occasione del congresso FIS tenutosi a Beirut. Nella stesura valida all'epoca e approvata in occasione del congresso FIS tenutosi nel 2002 a Portoroz (Slovenia), tali norme sono giunte a comprendere espressamente anche gli snowboarder.
- <7> I dettagli riguardanti l'ambito di validità sono disponibili in PISTE UND RECHT (PISTA E DIRITTO), Rdn 49 ff; fare riferimento anche alla mia relazione in occasione del primo Forum tenutosi nel 2005.
- <8> Responsabilità civile degli addetti alla sorveglianza: § 832 BGB; questi principi valgono anche per i portatori di handicap.

- <9> I suggerimenti della DSV esistono da 20 anni. Sono stati aggiornati nel 2005 sotto la responsabilità dell'autore e possono essere consultati gratuitamente presso la sede della Deutsche Skiverband, Haus des Ski (Federazione Tedesca Sci - Casa dello Sci), D-82152 Planegg. Nelle aree sciistiche, quasi tutti gli impianti di risalita e di trasporto a monte li espongono su enormi cartelloni.
- <10> I dettagli riguardanti l'obbligo di sicurezza in pista sono disponibili in PISTE UND RECHT (PISTA E DIRITTO), Rdn 201 ff; fare riferimento anche alla mia relazione del primo Forum tenutosi nel 2005.
- <11> § 823 BGB
- <12> § 222 StGB
- <13> Per **pericoli atipici** si intendono, ad esempio, buche e avvallamenti profondi a margine della pista, una formazione di ghiaccio con una superficie molto estesa sulla quale è possibile scivolare; pericolo di valanghe nell'area delle piste o di percorsi sciistici consigliati. Per **pericoli tipici** si intendono, al contrario, irregolarità della superficie, formazioni parziali di ghiaccio e lastroni, profonde formazioni nevose (nevai) sulla pista preparata, tutti gli ostacoli visibili.
- <14> Definizione giuridica: senza esitazione colposa (§ 121 Abs.1 S.1 BGB).
- <15> Un tragico incidente sciistico avvenuto nell'aprile 2004 presso Nebelhorn, in Baviera: una sciatrice provetta dell'età di 9 anni cade sulla pista che ha più volte percorso e che quel giorno era dura, ma praticabile (categoria della pista Nera = difficile). Probabilmente, a causa dell'elevata velocità di discesa, la bambina sviluppa una dinamica di scivolamento talmente elevata che scivola per 152 metri verso il margine della pista, poi per altri 111 metri, fino a fare un salto di 30 metri da una rupe che le risulta fatale. Alla domanda se sarebbe stata necessaria una protezione al margine della pista, la risposta è stata negativa (i dettagli in SpuRt 2005, 28 ff con note dell'autore).
- <16> Norme DAV per escursionisti sulle piste da sci.

### Note sulla letteratura e sigle

<b>BGB</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (Codice Civile Tedesco)
<b>DAV</b>	Deutscher Alpenverein e.V. (Federazione Alpina Tedesca)
<b>Forum</b>	Forum Giuridico Europeo Della Neve di Bormio
<b>PISTE UND RECHT</b>	Volume 6 della collana della Deutsche Skiverband, 3 <sup>a</sup> edizione 1996, in vendita presso la Deutschen Skiverband, Haus des Ski, D-82152 Planegg
<b>SpuRt</b>	Rivista di Sport e Diritto (Sport und Recht), Casa editrice C.H. Beck, Monaco / Francoforte sul Meno., Stämpfli Verlag AG Bern
<b>StGB</b>	Strafgesetzbuch (Codice Penale Tedesco)